

*hnd*

Ma per l'art. 41 c. p. c. " finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può proporre ricorsi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e regolamento di giurisdizione " e l'istanza produce l'effetto di sospendere il processo.

Sembra pertanto opportuno proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo solle-  
vando preliminarmente il difetto di giurisdizione e nel corso del giudizio avanzare istanza per regolamento preventivo a norma dell'art. 41 c. p. c. - Solo se la Cassazione dovesse poi ritenere sussistere in materia la giurisdizione del Giudice ordinario, sarebbe necessario decadere al merito e sotto questo profilo la causa effettivamente si presenterebbe per l'Istituto assai difficile, non essendo da sottovalutare le eccezioni del Puggioni circa la illegittimità del provvedimento, che limita la decorrenza della rendita da epoca assai posteriore alla cessazione del rapporto e accantona le rate di rendita precedentemente maturate e l'indennità di anzianità in